

**ACCESSO: Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti degli atti stabilmente detenuti da una Università privata - Sussiste.**

**Tar Campania - Napoli, Sez. II, 21 dicembre 2022, n. 7979**

*“[...] l’Università [...], pur essendo un’Università privata, soggiace alla disciplina dell’accesso ai documenti di cui alla l. 241/90 e pertanto la presente controversia è stata correttamente incardinata presso il giudice amministrativo.*

*Come è stato recentemente affermato da Consiglio di Stato, attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della cognizione di controversie relative ai rapporti di lavoro con le università non statali trova fondamento nella sostanziale equiparazione che le Università libere ricevono dalla legge alle Università statali sotto plurimi profili (fra cui quelli: del fine pubblico perseguito, del controllo statale, dei poteri certificativi e disciplinari ad esse spettanti e del valore legale dei titoli di studio da esse rilasciati) e, sotto altro versante, (...) nell’elemento finalistico, che può apprezzarsi nella loro attività, in quanto l’art. 1 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, dopo aver enunciato, nel comma primo, il principio che “l’istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l’esercizio degli uffici e delle professioni”, dispone, nel comma secondo, che essa è impartita nelle Università statali e in quelle “libere” (categoria, quest’ultima, alla quale appartiene, ai sensi del successivo art. 198, “ogni Università (...) il cui ordinamento sia conforme alle norme del presente testo unico”), alle une e alle altre affidando, a pari titolo, il perseguimento di quel fine. D’altronde la stessa norma, al comma terzo, con riguardo ad entrambe le categorie di università, statuisce che esse “hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente T.U. e sotto la vigilanza dello Stato [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce per vedere riconosciuto il proprio diritto di accesso ai documenti relativi all'attività della Commissione d'Ateneo deputata alla valutazione sulla sua attività didattica, gestionale e di ricerca, al fine della maturazione dello scatto universitario.

Esponde la ricorrente di essere stata e stata incardinata, come professore associato di diritto amministrativo, presso l'Università Telematica Giustino Fortunato dal 2014 al 2020.

La ricorrente riferisce nel ricorso che durante il periodo di impiego presso l'Ateneo Giustino Fortunato, non ha avuto contezza, pur avendo rivolto plurime richieste al Direttore amministrativo, dell'adozione di alcun regolamento deputato a predeterminare i criteri in funzione dei quali l'Ateneo avrebbe compiuto la valutazione dei docenti.

Con mail del 12 gennaio 2022, la ricorrente ha sottoposto al Rettore dell'Università Giustino Fortunato, ha chiesto l'attestazione di positiva valutazione relativa alle annualità 2018/2019 e 2019/2020.

In data 20 aprile 2022, l'Università Giustino Fortunato ha inviato alla ricorrente una nota nella quale si limita ad attestare che costei ha regolarmente svolto la propria attività didattica negli a.a. 2018/19 e 2019/20, raggiungendo il numero minimo di 250 ore previsto per il regime dei docenti di I e II fascia a tempo definito, di cui n. 80 di didattica.

La suddetta nota è risultata troppo generica per l'Università Magna Graecia di Catanzaro, per dar corso alla procedura di adeguamento stipendiale. In risposta alla sollecitazione di parte ricorrente di ottenere una attestazione più pregnante, con mail del 22 aprile 2022, il Magnifico Rettore rappresentato che: «la cautela stilistica adoperata nella risposta è dovuta – come lei avrà ben compreso -al fatto che «l'organismo deputato alla 4 valutazione ritenne di dover acquisire ulteriori elementi per poter esprimere un giudizio positivo».

In ragione di tale interlocuzione, la ricorrente ha chiesto, con istanza di accesso ex art. 22 l. 241/90, formulata in data 15.5.2022, i seguenti atti: – Atto di insediamento dell'«organismo deputato alla valutazione»; – Regolamento, ove adottato, recante i criteri per il compimento delle attività valutative (questo, ove necessario, anche nella forma della condanna alla pubblicazione ai sensi della disciplina dell'accesso civico “semplice”, di cui all'art. 5 d.lgs. n. 33/2013); – Verbali delle sedute nel corso delle quali l'«organismo deputato alla valutazione» ha esaminato la posizione della ricorrente, ivi compresi – e soprattutto – i verbali cui fa riferimento il Magnifico Rettore nella mail del 22 aprile 2022 («ritenne acquisire ulteriori elementi»).

Tanto premesso, la ricorrente, non avendo ottenuto quanto richiesto, ha chiesto a questo giudice di accertare il proprio diritto di accesso ai documenti sopra elencati e di condannare l'amministrazione alla ostensione di detti documenti e a consentirne l'estrazione di copia.

L'Università Giustino Fortunato non si è costituita mentre il Ministero dell'università si è costituito con mero atto di stile.

All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Va preliminarmente rilevato che l'Università Giustino Fortunato, pur essendo un'Università privata, soggiace alla disciplina dell'accesso ai documenti di cui alla l. 241/90 e pertanto la presente controversia è stata correttamente incardinata presso il giudice amministrativo.

Come è stato recentemente affermato da Consiglio di Stato, attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della cognizione di controversie relative ai rapporti di lavoro con le università non statali trova fondamento nella sostanziale equiparazione che le Università libere ricevono dalla legge alle Università statali sotto plurimi profili (fra cui quelli: del fine pubblico perseguito, del controllo statale, dei poteri certificativi e disciplinari ad esse spettanti e del valore legale dei titoli di studio da esse rilasciati) e, sotto altro versante, (...) nell'elemento finalistico, che può apprezzarsi nella loro attività, in quanto l'art. 1 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, dopo aver enunciato, nel comma primo, il principio che "l'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni", dispone, nel comma secondo, che essa è impartita nelle Università statali e in quelle "libere" (categoria, quest'ultima, alla quale appartiene, ai sensi del successivo art. 198, "ogni Università (...) il cui ordinamento sia conforme alle norme del presente testo unico"), alle une e alle altre affidando, a pari titolo, il perseguimento di quel fine. D'altronde la stessa norma, al comma terzo, con riguardo ad entrambe le categorie di università, statuisce che esse "hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente T.U. e sotto la vigilanza dello Stato". (Consiglio di Stato sez. VI, 15/11/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 15/11/2021), n.7573).

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

La ricorrente ha infatti dimostrato in proprio interesse concreto ed effettivo ad ottenere l'accesso ai documenti indicati nell'istanza del 5 maggio 2022, ai fini di ottenere documentazione necessaria per La ricorrente ha infatti dimostrato il proprio interesse concreto ed effettivo ad ottenere l'accesso ai documenti indicati nell'istanza del 5 maggio 2022, ai fini di ottenere documentazione necessaria per conoscere la propria posizione giuridico-economica e comunicarla alla propria nuova Università (Magna Graecia di Catanzaro), per gli adempimenti consequenziali relativi agli scatti biennali di carriera della ricorrente.

Non si ravvisano ragioni per escludere l'accesso ai documenti richiesti, in quanto pertinenti alle esigenze dalla stessa rappresentate e della cui esistenza non è dato dubitare, sulla base delle allegazioni e dei documenti versati in atto, stante l'assenza di costituzione dell'Università Giustino Fortunato.

Deve pertanto essere accertato il diritto della ricorrente all'accesso alla documentazione richiesta e, per l'effetto, va ordinato all'Università consentire la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta entro 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Sussistono tuttavia giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina all'Università Giustino Fortunato di consentire l'accesso alla documentazione richiesta con istanza del 15 maggio 2022 entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio, Consigliere

IL SEGRETARIO